PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0049(COD)

7.2.2006

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"
(COM(2005)0123 – C6-0126/2005 – 2005/0049(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Barbara Kudrycka

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"
(COM(2005)0123 – C6-0126/2005 – 2005/0049(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0123)[1],

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0126/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 2 bis (nuovo)
	2 bis) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
	Motivazione
	Il riferimento alla Carta è necessario. L'UE non può finanziare azioni incompatibili con i diritti dell'uomo.

[1] GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 2
Considerando 2 ter (nuovo)

2 ter) Per il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, gli Stati membri sono soggetti agli obblighi previsti dagli atti di diritto internazionale che vietano la discriminazione, di cui sono parti contraenti.

Motivazione

Clausola standard delle normative in materia di immigrazione ed asilo.

Emendamento 3
Considerando 2 quater (nuovo)

2 quater) In sede di attuazione della presente decisione, l'"interesse superiore del minore" deve costituire un criterio preminente per gli Stati membri, in ottemperanza della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (CRC).

Motivazione

Utile riferimento se si considera la particolare situazione dei bambini soggetti a provvedimenti di rimpatrio.

Emendamento 4
Considerando 3

(3) Una politica comunitaria efficace in materia di rimpatri ***costituisce un necessario complemento ad*** una politica credibile in materia di immigrazione legale e asilo, nonché una componente importante della lotta contro l'immigrazione clandestina. Gli Stati membri stanziano ingenti bilanci per l'attuazione dei programmi di rimpatrio e delle operazioni di rimpatrio forzato. Un'azione comune dell'Unione europea in questo settore, se dotata di adeguate risorse finanziarie comunitarie, potrebbe sostenere l'azione degli Stati membri, sottolineare la necessità	(3) Una politica comunitaria efficace in materia di rimpatri ***è complementare all'introduzione di*** una politica credibile in materia di immigrazione legale e asilo, nonché una componente importante della lotta contro l'immigrazione clandestina. ***La politica di rimpatrio deve sempre rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali.*** Gli Stati membri stanziano ingenti bilanci per l'attuazione dei programmi di rimpatrio e delle operazioni di rimpatrio forzato. Un'azione comune dell'Unione europea in questo settore, se dotata di adeguate risorse finanziarie

del rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente e contribuire a rafforzare la solidarietà tra Stati membri.	comunitarie, potrebbe sostenere l'azione degli Stati membri, sottolineare la necessità del rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente e contribuire a rafforzare la solidarietà tra Stati membri.

Motivazione

Attualmente non esiste nell'Unione europea un'efficace politica di immigrazione ed asilo. Il processo è in corso. La seconda parte dell'emendamento è autoesplicativa.

Emendamento 5
Considerando 10

(10) È necessario dotare la Comunità di uno strumento destinato a sostenere ed incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio di una gestione integrata dei rimpatri, al fine di favorire un'applicazione equa ed efficace delle norme comuni in materia di rimpatrio definite ***negli*** strumenti comunitari ***vigenti e*** futuri relativi al rimpatrio.	(10) È necessario dotare la Comunità di uno strumento destinato a sostenere ed incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio di una gestione integrata dei rimpatri, al fine di favorire un'applicazione equa ed efficace delle norme comuni in materia di rimpatrio***, in particolare quelle*** definite ***nella direttiva …/…/ recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente e nei*** futuri strumenti comunitari relativi al rimpatrio.

Motivazione

E' indispensabile collegare il Fondo alla direttiva sul rimpatrio che instaurerà nell'Unione europea uno spazio normativo comune in materia. Il finanziamento di azioni in tema di rimpatrio condotte negli Stati membri senza che vi sia una vera politica UE in materia non presenta alcun valore aggiunto. Le prassi vigenti negli Stati membri divergono eccessivamente tra loro. Pertanto, prima di finanziare azioni di rimpatrio con fondi europei, occorre creare degli standard minimi.

Emendamento 6
Considerando 11

(11) ***Nel 2007 non devono essere previsti finanziamenti a titolo di questo strumento per tenere conto dei risultati delle azioni preparatorie sul rimpatrio (2005-2006), sulla base di una relazione della***	(11) ***Il Fondo sarà disponibile per gli Stati membri dopo il recepimento della direttiva …/…/ recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti***

Commissione sulla valutazione delle azioni preparatorie.	***illegalmente.***

Motivazione

E' indispensabile collegare il Fondo alla direttiva sul rimpatrio che instaurerà nell'Unione europea uno spazio normativo comune in materia. Il finanziamento di azioni in tema di rimpatrio condotte negli Stati membri senza che vi sia un'efficace politica UE in materia non presenta alcun valore aggiunto. Le prassi vigenti negli Stati membri divergono eccessivamente tra loro. Pertanto, prima di finanziare azioni di rimpatrio con fondi europei, occorre creare degli standard minimi.

Emendamento 7
Considerando 12

(12) Le norme comuni di cui trattasi sono ***in particolare*** la direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi ed il suo corollario, la decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi e la decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri, che sono destinatari di provvedimenti di allontanamento individuali;	(12) Le norme comuni di cui trattasi sono ***anche*** la direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi ed il suo corollario, la decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi e la decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri, che sono destinatari di provvedimenti di allontanamento individuali;

Motivazione

Collegato all'emendamento al considerando 11.

Emendamento 8
Considerando 13

(13) Si tratta altresì di strumenti comunitari futuri***, come uno strumento relativo a***	(13) Si tratta altresì di strumenti comunitari futuri ***che, come la direttiva …/…CE***

norme comuni concernenti le procedure applicate negli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel loro territorio, che dovrebbe armonizzare le procedure di rimpatrio applicate in seno all'Unione europea e definire pertanto le condizioni alle quali gli Stati membri possono adottare misure di rimpatrio e i margini di cui dispongono a tale proposito.	***recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, dovrebbero*** armonizzare le procedure di rimpatrio applicate in seno all'Unione europea e definire pertanto le condizioni alle quali gli Stati membri possono adottare misure di rimpatrio e i margini di cui dispongono a tale proposito.

Motivazione

Collegato all'emendamento al considerando 11.

Emendamento 9
Considerando 16

(16) Il presente strumento è concepito ***per inserirsi nell'ambito coerente*** del Programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", il cui obiettivo è affrontare la questione di una divisione equa delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente alla gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate conformemente al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea.	(16) Il presente strumento è concepito per ***formare parte integrante e sostanziale di*** del Programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", il cui obiettivo è affrontare la questione di una divisione equa delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente alla gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate conformemente al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea. ***Pertanto il presente strumento è adottato contestualmente alla Decisione.../.../... che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, alla Decisione .../.../...che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 e alla Decisione .../.../...che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi per il periodo 2007-2013.***

Motivazione

Tutti i Fondi fanno parte di un pacchetto legislativo coerente e saranno pertanto approvati contestualmente.

Emendamento 10

Considerando 16 ter (nuovo)

	16 ter) In conformità degli obblighi internazionali, non sono ammesse a beneficiare del Fondo le azioni miranti al rimpatrio di persone che correrebbero pericolo di vita o sono vittime di altre violazioni dei diritti umani nel paese di rimpatrio.

Motivazione

Il testo deve precisare che non si deve far ricorso a fondi europei per azioni che violerebbero gli obblighi internazionali.

Emendamento 11
Considerando 18

(18) Al fine di promuovere il rimpatrio volontario ***delle persone che ottemperano all'obbligo di lasciare il territorio dello Stato membro***, è opportuno prevedere incentivi, come un trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell'interesse sia dei rimpatriandi, ai quali assicura condizioni di rimpatrio degne, sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia.	(18) Al fine di promuovere il rimpatrio volontario, è opportuno prevedere incentivi, come un trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell'interesse sia dei rimpatriandi, ai quali assicura condizioni di rimpatrio degne, sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia. ***Il rimpatrio volontario deve incoraggiare i paesi di destinazione ad adottare politiche più lungimiranti e ad affrontare alla radice le cause dell'immigrazione irregolare, operando d'intesa con i paesi d'origine per individuare soluzioni reciprocamente vantaggiose.***

Motivazione

Il partenariato con i paesi d'origine è indispensabile per il successo dei rimpatri volontari.

Emendamento 12
Considerando 19

(19) Da un punto di vista politico, tuttavia, i rimpatri volontari e quelli forzati sono ***indissociabili*** e nella gestione dei rimpatri gli Stati membri dovrebbero essere	(19) Da un punto di vista politico, tuttavia, i rimpatri volontari e quelli forzati sono ***interrelati e producono tra loro effetti sinergici*** e nella gestione dei rimpatri gli

incoraggiati a rafforzare la complementarità delle due forme. La necessità di procedere a rimpatri forzati ***per preservare l'integrità della politica dell'Unione europea in materia di immigrazione e di asilo*** e i sistemi previsti per l'immigrazione e l'asilo dagli Stati membri è indubbia. Pertanto, la possibilità di procedere al rimpatrio forzato costituisce una condizione preliminare per evitare l'indebolimento di tale politica e garantire il rispetto dello stato di diritto, che è fondamentale per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il presente strumento dovrebbe pertanto sostenere le azioni degli Stati membri volte ad agevolare il rimpatrio forzato.	Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a rafforzare la complementarità delle due forme. La necessità di procedere a rimpatri forzati ***per instaurare una politica comune dell'Unione europea in materia di immigrazione e preservare l'integrità della politica dell'UE in materia di asilo*** e i sistemi previsti per l'immigrazione e l'asilo dagli Stati membri***,*** è indubbia. Pertanto, la possibilità di procedere al rimpatrio forzato costituisce una condizione preliminare per evitare l'indebolimento di tale politica e garantire il rispetto dello stato di diritto, che è fondamentale per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il presente strumento dovrebbe pertanto sostenere le azioni degli Stati membri volte ad agevolare il rimpatrio forzato.

Motivazione

Cfr. motivazione del considerando 3.

Emendamento 13
Considerando 19 bis (nuovo)

	19 bis) Tale strumento non deve favorire politiche di rimpatrio che trasferiscano la responsabilità del rimpatrio ai paesi di transito. Sussiste una evidente necessità di migliorare il coordinamento fra le istituzioni UE, gli Stati membri e le autorità dei paesi terzi da cui provengono gli immigrati. In tale ambito è indispensabile assicurare la complementarità di tale strumento con altre azioni di assistenza della Comunità nel campo delle politiche esterne.

Motivazione

Emendamento autoesplicativo.

Emendamento 14

Considerando 21 bis (nuovo)

21 bis) Gli accordi di riammissione rappresentano un elemento chiave per il successo di ogni strategia di rimpatrio e sono complementari a una cooperazione rafforzata fra l'UE e i paesi di origine e transito degli immigrati irregolari.

Motivazione

Gli accordi di riammissione sono una componente fondamentale del successo di ogni politica in materia di rimpatrio.

Emendamento 15
Considerando 24

(24) Sulla base degli orientamenti strategici adottati dalla ***Commissione***, ciascuno Stato membro deve preparare un documento di programmazione pluriennale, che tenga conto della situazione e delle necessità del paese e ne esponga la strategia di sviluppo. Il documento è negoziato con la Commissione e approvato da quest'ultima e costituisce il quadro di riferimento per la preparazione dei programmi operativi.	(16) Sulla base degli orientamenti strategici adottati ***dal Parlamento e dal Consiglio***, Commissione, ogni Stato membro deve preparare un documento di programmazione pluriennale, in cui espone la sua strategia di sviluppo in considerazione della situazione del paese e delle necessità constatate. Il documento è negoziato con la Commissione e deciso da quest'ultima e costituisce il contesto per la preparazione dei programmi operativi.

Motivazione

Gli orientamenti saranno adottati dal Parlamento europeo e del Consiglio in codecisione.

Emendamento 16
Considerando 39

(39) È opportuno ***adottare*** le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione ***conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione***.	(39) E' opportuno ***che l***e misure necessarie per l'attuazione della presente decisione ***siano adottate secondo una procedura identica per tutti i Fondi finanziati dal Programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori". Le relative misure sono definite nel testo di ciascuna Decisione.***

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo)

Emendamento 17
Articolo 2, paragrafo 1

1. L'obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri, tenendo conto della legislazione comunitaria vigente in questo campo.	1. Obiettivo generale del Fondo è sostenere e promuovere gli sforzi espletati dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sopportare le conseguenze di tale accoglienza, attraverso il cofinanziamento delle azioni previste nella presente decisione, tenendo conto della legislazione comunitaria in materia***, degli standard internazionali in materia di diritti umani e delle strategie nel campo della politica di sviluppo.***

Motivazione

La politica di sviluppo è complementare alla politica in materia di rimpatrio.

Emendamento 18
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

(a) l'istituzione o il miglioramento di una cooperazione operativa efficace, stabile e duratura tra le autorità degli Stati membri e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, al fine di ottenere i documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di garantire la rapidità e l'efficacia ***delle procedure di allontanamento***;	(a) l'istituzione o il miglioramento di una cooperazione operativa efficace, stabile e duratura tra le autorità degli Stati membri e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, al fine di ottenere i documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di garantire la rapidità e l'efficacia ***dell'allontanamento***;

Motivazione

E' l'allontanamento a dover essere efficace, non le "procedure".

Emendamento 19
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) bis (nuova)

	a bis) Consulenza individuale dei potenziali rimpatriandi;

Motivazione

Le azioni mirate sono importanti per il successo delle azioni di rimpatrio.

Emendamento 20
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) bis (nuova)

(c) sviluppare forme di cooperazione tra i vari livelli di governo (nazionale, regionale, locale, cittadino o altro), che permettano ai pubblici funzionari di acquisire rapidamente informazioni in merito alle esperienze e alle prassi seguite altrove e, laddove possibile, di mettere in comune le rispettive risorse;

Motivazione

La cooperazione fra tali autorità è di importanza cruciale per un'efficace gestione integrata dei rimpatri.

Emendamento 21
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) bis (nuova)

a bis) la coooperazione nel quadro di una strategia di informazione e di consulenza preliminari al rimpatrio per i potenziali candidati al rimpatrio volontario;

Motivazione

Un'altra azione di cruciale importanza riguarda le informazioni preliminari al rimpatrio.

Emendamento 22
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

b) la cooperazione per l'instaurazione di relazioni di lavoro operative efficaci, stabili e durature tra le autorità degli Stati membri, da un lato, e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, dall'altro, al fine di agevolare l'assistenza consolare per l'ottenimento dei documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di garantire la rapidità e l'efficacia delle ***procedure di rimpatrio***;	b) la cooperazione per l'instaurazione di relazioni di lavoro operative efficaci, stabili e durature tra le autorità degli Stati membri, da un lato, e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, dall'altro, al fine di agevolare l'assistenza consolare per l'ottenimento dei documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di garantire la rapidità e l'efficacia ***del rimpatrio***;

Motivazione

E' il rimpatrio a dover essere efficace, non le "procedure".

Emendamento 23
Articolo 4, paragrafo 2, lettera e)

e) lo scambio di informazioni, il sostegno e la consulenza per quanto riguarda la gestione del rimpatrio di gruppi particolarmente vulnerabili;	e) lo scambio di informazioni, ***le migliori prassi,*** il sostegno e la consulenza per quanto riguarda la gestione del rimpatrio di gruppi particolarmente vulnerabili;

Motivazione

Emendamento autoesplicativo.

Emendamento 24
Articolo 4, paragrafo 2, lettera i)

i) misure congiunte per monitorare la condizione delle persone rimpatriate e la sua sostenibilità.	i) misure congiunte per monitorare la condizione delle persone rimpatriate e la sua sostenibilità***, con il consenso degli interessati***.

Motivazione

Fondamentale principio del rispetto del diritto alla privacy degli interessati.

Emendamento 25
Articolo 4, paragrafo 2, lettera i) ter (nuova)

	i ter) l'introduzione di una "Guida delle migliori prassi".

Motivazione

La diffusione delle migliori prassi è un'azione di fondamentale importanza. Cfr. emendamento all'articolo 6, paragrafo 2.

Emendamento 26
Articolo 4, paragrafo 3, lettera d)

d) l'organizzazione di seminari e formazioni congiunte per il personale delle	d) l'organizzazione di seminari e formazioni congiunte per il personale delle

competenti autorità amministrative, delle autorità preposte all'applicazione della legge e degli organi giudiziari per quanto concerne gli aspetti giuridici e pratici delle operazioni di rimpatrio;	competenti autorità amministrative ***nazionali, regionali, locali, cittadine e di altre autorità pubbliche competenti***, delle autorità preposte all'applicazione della legge e degli organi giudiziari per quanto concerne gli aspetti giuridici e pratici delle operazioni di rimpatrio;

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) bis (nuova)

Emendamento 27
Articolo 4, paragrafo 4

4. Le azioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono volte in particolare a promuovere l'attuazione delle disposizioni della legislazione comunitaria ***applicabile*** nel campo della politica comune europea in materia di immigrazione e di rimpatrio.	4. Le azioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono volte in particolare a promuovere l'attuazione delle disposizioni della legislazione comunitaria ***e degli obblighi internazionali applicabili*** nel campo della politica comune europea in materia di immigrazione e di rimpatrio.

Motivazione

Emendamento autoesplicativo.

Emendamento 28
Articolo 4, paragrafo 5

5. ***Le azioni tengono conto della specifica situazione*** di persone vulnerabili, come ***minori***, ***minori*** non accompagnati, anziani, persone disabili, donne in stato di gravidanza, genitori soli con ***figli minori e persone che sono state vittime di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale***.	5. ***Non sono ammesse a beneficiare del Fondo le azioni aventi per oggetto il rimpatrio forzato*** di persone vulnerabili, come ***bambini***, ***bambini*** non accompagnati, anziani, persone disabili, donne in stato di gravidanza, genitori soli con ***bambini e persone che sono state vittime di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica e fisica, vittime del traffico di esseri umani o che hanno subito forme di abuso sessuale e persone bisognose di particolari cure mediche***.

Motivazione

I fondi europei non vanno utilizzati per finanziare il rimpatrio delle persone vulnerabili protette da altri atti di diritto internazionale e comunitario, come la direttiva 2004/83/CE dell'aprile 2004 "recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale".

Emendamento 29
Articolo 5, primo trattino

- in tutti i casi di rimpatrio, le informazioni preliminari al rimpatrio, l'ottenimento dei documenti di viaggio indispensabili, i costi dei controlli medici necessari prima del rimpatrio, le spese di viaggio e sostentamento per i rimpatriandi e la scorta, compreso il personale medico, la sistemazione della scorta, ***l'assistenza specifica a gruppi di persone vulnerabili, come bambini o disabili,*** le spese di trasporto fino alla destinazione finale nel paese di rimpatrio e la cooperazione con le autorità del paese d'origine, di precedente residenza o transito;	- in tutti i casi di rimpatrio, le informazioni ***e la consulenza*** preliminari al rimpatrio, l'ottenimento dei documenti di viaggio indispensabili, i costi dei controlli medici necessari prima del rimpatrio, le spese di viaggio e sostentamento per i rimpatriandi e la scorta, compreso il personale medico, la sistemazione della scorta, le spese di trasporto fino alla destinazione finale nel paese di rimpatrio e la cooperazione con le autorità del paese d'origine, di precedente residenza o transito;

Motivazione

La prima parte dell'emendamento è autoesplicativa. Le persone vulnerabili sono prese in esame in un altro trattino.

Emendamento 30
Articolo 5, trattino 1 bis (nuovo)

	- bis) l'assistenza specifica alle persone vulnerabili, come definite all'articolo 4, paragrafo 5, per permetter loro il rimpatrio volontario e un'esistenza dignitosa nel paese d'origine;

Motivazione

Il fondo copre unicamente il rimpatrio volontario delle persone vulnerabili.

Emendamento 31
Articolo 5, quarto trattino

- inoltre, ***qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno,*** le spese iniziali dopo il rimpatrio, il trasporto degli effetti personali dei rimpatriandi, una sistemazione temporanea adeguata in un centro d'accoglienza o, se necessario, in un albergo durante i primi giorni successivi al rimpatrio, la formazione e l'aiuto all'occupazione e, se del caso, un sostegno limitato alla creazione di attività economiche;	- inoltre, le spese iniziali dopo il rimpatrio, il trasporto degli effetti personali dei rimpatriandi, una sistemazione temporanea adeguata in un centro d'accoglienza o, se necessario, in un albergo durante i primi giorni successivi al rimpatrio, la formazione e l'aiuto all'occupazione e, se del caso, un sostegno limitato alla creazione di attività economiche;

Motivazione

La precisazione è superflua. Gli Stati membri dovranno comunque predisporre il piano annuale delle azioni che rientrano previste nel quadro del presente programma.

Emendamento 32
Articolo 5, settimo trattino

- nel caso delle misure per il reinserimento volte a rafforzare il carattere duraturo dei rimpatri conformemente al concetto di gestione integrata dei rimpatri, qualora lo Stato membro lo ritenga opportuno, incentivi in contanti ed altre misure a breve termine necessarie per avviare il processo di reinserimento, sotto il profilo dello sviluppo personale, dei rimpatriati, come la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche e l'assistenza e la consulenza dopo il rimpatrio, nonché misure che consentano agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per accogliere i rimpatriati al loro arrivo nei paesi terzi.	- nel caso delle misure per il reinserimento volte a rafforzare il carattere duraturo dei rimpatri conformemente al concetto di gestione integrata dei rimpatri, qualora lo Stato membro lo ritenga opportuno, incentivi in contanti ed altre misure a breve termine necessarie per avviare il processo di reinserimento, sotto il profilo dello sviluppo personale, dei rimpatriati, come la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche e l'assistenza e la consulenza dopo il rimpatrio, nonché misure che consentano agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per accogliere i rimpatriati al loro arrivo nei paesi terzi. ***Misure durature di reinserimento a più lungo termine saranno elaborate nel quadro di una strategia che comprenda l'intera comunità nella quale avviene il reinserimento.***

Motivazione

Azione fondamentale per il successo di ogni politica in materia di rimpatrio.

Emendamento 33
Articolo 6, lettera d)

d) sostenere l'analisi, la divulgazione e lo scambio di informazioni***, anche*** sull'utilizzo di tecnologie di punta, ***sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti del Fondo***;	d) sostenere l'analisi, la divulgazione e lo scambio di informazioni ***sulla gestione dei*** rimpatri ***e*** sull'utilizzo di tecnologie di punta, ***e in particolare stimolare la ricerca comparativa sull'impatto dei programmi di rimpatrio già sperimentati***;

Motivazione

Questo tipo di ricerca è fondamentale ai fini di una corretta valutazione del programma.

Emendamento 34
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d) bis (nuova)

	d bis) divulgare dati comparabili in materia di rimpatri, disaggregati fra rimpatri volontari e rimpatri forzati;

Motivazione

Anche questa azione è importante per valutare gli effetti della politica in materia di rimpatri.

Emendamento 35
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d) ter (nuova)

	d ter) riguardare la realizzazione di un "Guida delle migliori prassi".

Motivazione

Per ognuno dei Quattro Fondi il relatore chiede la realizzazione di un manuale, come ha già fatto la Commissione nel campo dell'integrazione.

Emendamento 36
Articolo 7, paragrafo 1

1. Ai fini della presente decisione, i gruppi target comprendono tutti i cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente in uno Stato membro.	1. Ai fini della presente decisione, i gruppi target comprendono tutti i cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente in uno Stato membro***, nel rispetto degli obblighi imposti dai vigenti strumenti di diritto internazionale, in particolare la***

Convenzione di Ginevra.

Motivazione

L'UE non può finanziare azioni che non rispettino i diritti dell'uomo.

Emendamento 37
Articolo 15, paragrafo 1

1. Ogni Stato membro riceve dalla dotazione annuale del Fondo l'importo fisso di ***300 000 euro***.	1. Ogni Stato membro riceve dalla dotazione annuale del Fondo l'importo fisso di ***150 000 euro***.

Motivazione

E' opportuno diminuire l'importo fisso per garantire una ripartizione più bilanciata del Fondo.

Emendamento 38
Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)

a) il 70% in proporzione al numero complessivo di cittadini di paesi terzi soggiornanti o aventi soggiornato illegalmente nel territorio dello Stato membro e che nei ***tre anni*** precedenti sono stati oggetto di una decisione di rimpatrio in virtù di norme di diritto nazionale o comunitario, vale a dire di una decisione o atto amministrativo o giudiziario, che dichiari l'illegalità del soggiorno e imponga l'obbligo di rimpatrio;	a) il 70% in proporzione al numero complessivo di cittadini di paesi terzi soggiornanti o aventi soggiornato illegalmente nel territorio dello Stato membro e che nei ***due anni*** precedenti sono stati oggetto di una decisione di rimpatrio in virtù di norme di diritto nazionale o comunitario, vale a dire di una decisione o atto amministrativo o giudiziario, che dichiari l'illegalità del soggiorno e imponga l'obbligo di rimpatrio;

Motivazione

Un periodo di due anni è più indicato e più rispondente alla situazione effettiva negli Stati membri.

Emendamento 39
Articolo 15, paragrafo 2, lettera b)

b) il 30% in proporzione al numero di	b) il 30% in proporzione al numero di

cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio di uno Stato membro negli ultimi ***tre anni***, su base volontaria o coattivamente, in ottemperanza ad un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario.	cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio di uno Stato membro negli ultimi ***due anni***, su base volontaria o coattivamente, in ottemperanza ad un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario.

Motivazione

Un periodo di due anni è più indicato e più rispondente alla situazione effettiva negli Stati membri.

Emendamento 40
Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)

a) i cittadini di paesi terzi ai quali uno Stato membro abbia rifiutato l'ingresso in una zona di transito;	***soppresso***

Motivazione

La zona di transito non è una nozione definita a livello europeo e non può pertanto essere impiegata nella presente Decisione.

Amendment 41
Articolo 19, paragrafo 3

3. La Commissione ***adotta*** gli orientamenti strategici relativi al primo periodo di programmazione pluriennale (2008-2010) entro il ***31 marzo 2007*** e quelli relativi al secondo periodo di programmazione (2011-2013) entro il ***31 marzo 2010***.	3. 3. La Commissione ***presenta al Parlamento europeo e al Consiglio*** gli orientamenti strategici relativi al primo periodo di programmazione pluriennale (2008-2010) entro il ***31 dicembre 2006*** e quelli relativi al secondo periodo di programmazione pluriennale (2011-2013) entro il ***31 dicembre 2009***.

Motivazione

Il Parlamento e il Consiglio necessitano di più tempo per adottare gli orientamenti strategici con la procedura di codecisione. Confronta in proposito l'emendamento all'articolo 19, paragrafo 4.

Emendamento 42
Articolo 19, paragrafo 4

4. Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo ***52, paragrafo 2***.	4. 4. Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo ***251 del trattato***.

Motivazione

Tale decisione rappresenta solo il nocciolo del programma. Gli orientamenti strategici sono fondamentali per applicare in modo corretto il Fondo e dovrebbero pertanto essere adottati con la procedura di codecisione.

Emendamento 43
Articolo 20, paragrafo 1, lettera a)

a) una descrizione della situazione nello Stato membro per quanto concerne il principio della gestione integrata dei rimpatri, la cooperazione con le autorità consolari e i servizi d'immigrazione dei paesi terzi, le misure e le politiche relative al rimpatrio volontario e forzato, l'orientamento relativo alle misure per favorire il reinserimento e il carattere duraturo dei rimpatri, lo sviluppo delle capacità delle competenti autorità amministrative e giudiziarie e la cooperazione con gli altri Stati membri nei settori citati;	a) una descrizione della situazione nello Stato membro per quanto concerne il principio della gestione integrata dei rimpatri, la cooperazione con le autorità consolari e i servizi d'immigrazione dei paesi terzi, le misure e le politiche relative al rimpatrio volontario e forzato, ***con dati e costi disaggregati fra rimpatrio volontario e rimpatrio forzato,*** l'orientamento relativo alle misure per favorire il reinserimento e il carattere duraturo dei rimpatri, lo sviluppo delle capacità delle competenti autorità amministrative e giudiziarie e la cooperazione con gli altri Stati membri nei settori citati;

Motivazione

Tali dati sono fondamentali ai fini della valutazione del programma.

Emendamento 44
Articolo 20, paragrafo 1, lettera b)

b) un'analisi delle esigenze dello Stato membro in questione per quanto concerne la cooperazione con le autorità consolari e i servizi d'immigrazione dei paesi terzi, le misure e le politiche relative al rimpatrio volontario e forzato, l'orientamento relativo alle misure per favorire il reinserimento e il carattere duraturo dei rimpatri, lo sviluppo delle capacità delle competenti autorità amministrative e giudiziarie e la	b) un'analisi delle esigenze dello Stato membro in questione per quanto concerne la cooperazione con le autorità consolari e i servizi d'immigrazione dei paesi terzi, le misure e le politiche relative al rimpatrio volontario e forzato, l'orientamento relativo alle misure per favorire il reinserimento e il carattere duraturo dei rimpatri ***e l'istituzione di un meccanismo atto a monitorare l'efficacia dei programmi di***

cooperazione con gli altri Stati membri nei settori citati e un'indicazione degli obiettivi operativi per soddisfare tali esigenze nel periodo di riferimento del programma pluriennale;	***rimpatrio***, lo sviluppo delle capacità delle competenti autorità amministrative e giudiziarie e la cooperazione con gli altri Stati membri nei settori citati e un'indicazione degli obiettivi operativi per soddisfare tali esigenze nel periodo di riferimento del programma pluriennale;

Motivazione

E' importante sapere non solo quante persone sono state rimpatriate, ma anche se il rimpatrio ha avuto buon esito.

Emendamento 45
Articolo 21, paragrafo 1

1. Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesaminato e rivisto, se necessario, per il rimanente periodo di programmazione, per tener conto maggiormente o in modo diverso, delle priorità comunitarie, in particolare alla luce delle conclusioni del Consiglio. I programmi pluriennali possono essere riesaminati in funzione degli esiti della valutazione oppure a causa di difficoltà di attuazione.	1. Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesaminato e rivisto, se necessario, per il rimanente periodo di programmazione, per tener conto maggiormente o in modo diverso, delle priorità comunitarie, in particolare alla luce delle conclusioni del Consiglio ***e delle risoluzioni del Parlamento europeo***. I programmi pluriennali possono essere riesaminati in funzione degli esiti della valutazione oppure a causa di difficoltà di attuazione.

Motivazione

Si applica la codecisione. Parlamento e Consiglio sono sullo stesso piano.

Emendamento 46
Articolo 26, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis.) La Commissione assiste gli Stati membri nella formazione del personale specie per quanto riguarda la corretta applicazione dei capitoli V-IX della presente decisione.

Motivazione

L'applicazione del programma sarà impegnativa; gli Stati membri hanno quindi bisogno di formazione.

Emendamento 47
Articolo 31, paragrafo 1

1. Compete agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali e annuali e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti.	1. Compete agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali e annuali e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti. ***Contestualmente alla relazione annuale finale di cui all'articolo 51, ogni Stato membro fornisce una formale dichiarazione di affidabilità ex post per ciascun programma di lavoro annuale. In caso di inadempienza, la Commissione sospende i pagamenti.***

Motivazione

Nei casi in cui gli Stati membri sono responsabili dell'esecuzione del bilancio dell'Unione, devono assumersi anche la responsabilità politica di un impiego corretto degli stanziamenti.

Emendamento 48
Articolo 35, paragrafo 5 bis (nuovo)

	5 bis. Gli Stati membri garantiscono che tutte le spese sono legittime e regolari e rispettano i principi di sana gestione finanziaria.

Motivazione

Si tratta di una regola fondamentale per una sana gestione finanziaria.

Emendamento 49
Articolo 39, paragrafo 4

Un secondo prefinanziamento è erogato entro il termine massimo di tre mesi dall'approvazione, da parte della Commissione, di una relazione intermedia di attuazione del programma annuale e di una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell'articolo 29, lettera a) e dell'articolo 35, che attesti un livello di spesa pari almeno al ***70%*** dell'importo del	Un secondo prefinanziamento è erogato entro il termine massimo di tre mesi dall'approvazione, da parte della Commissione, di una relazione intermedia di attuazione del programma annuale e di una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell'articolo 29, lettera a) e dell'articolo 35, che attesti un livello di spesa pari almeno al ***50%*** dell'importo del

primo prefinanziamento erogato. L'importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non può superare il 50% dell'importo totale stanziato nella decisione di cofinanziamento o, in ogni caso, il saldo tra l'importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore dei progetti selezionati nell'ambito del programma annuale e l'importo del primo prefinanziamento erogato.	primo prefinanziamento erogato. L'importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non può superare il 50% dell'importo totale stanziato nella decisione di cofinanziamento o, in ogni caso, il saldo tra l'importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore dei progetti selezionati nell'ambito del programma annuale e l'importo del primo prefinanziamento erogato.

Motivazione

Per conferire maggiore scorrevolezza e continuità ai progetti, è più opportuno che il secondo prefinanziamento sia reso disponibile dopo una spesa del 50% anziché del 70%.

Emendamento 50
Articolo 50, paragrafo 3

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione, rispettivamente ***entro il 30 giugno 2012 (per il periodo 2008-2010***) ed il ***30 giugno 2015 (per il periodo 2011-2013***), una relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo.	3. Gli Stati membri presentano alla Commissione, rispettivamente ***nei quattro anni successivi all'entrata in vigore della Decisione (per il triennio iniziale) e nei sette anni successivi all'entrata in vigore della stessa (per il quadriennio finale),*** una relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo. ***Le relazioni operano anche, in relazione ai finanziamenti, una chiara distinzione tra rimpatri volontari e forzati.***

Motivazione

L'entrata in vigore è legata alla direttiva sui rimpatri, per cui non si può stabilire una data precisa.

Emendamento 51
Articolo 50, paragrafo 4, lettera a)

a) ***entro il 30 giugno 2010***, una relazione sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 15 per la ripartizione annuale delle risorse tra Stati membri, accompagnata da proposte di modifiche qualora ciò sia ritenuto necessario;	a) ***nei due anni successivi all'entrata in vigore della Decisione***, una relazione ***che valuti l'equità della condivisione degli oneri fra gli Stati membri nonché*** una relazione sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 15 per la ripartizione annuale

	delle risorse tra Stati membri, accompagnata da proposte di modifiche qualora ciò sia ritenuto necessario, ***e che, se del caso, prenda in considerazione differenti criteri di valutazione, quali la situazione di Stato confinante, le dimensioni dello Stato membro, la capacità ricettiva geerale, ecc.***

Motivazione

Se la valutazione mostra che i criteri di cui all'articolo 15 non sono efficaci, è importante prevedere la possibilità di modificarli nel quadro della revisione di medio termine.

Emendamento 52
Articolo 50 paragrafo 4, lettera b)

b) ***entro il 31 dicembre 2010***, una relazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo, accompagnata da una proposta sulla futura evoluzione del Fondo;	b) ***nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente Decisione***, una relazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo, accompagnata da una proposta sulla futura evoluzione del Fondo;

Motivazione

Confronta in proposito l'emendamento all'articolo 50, paragrafo 3.

Emendamento 53
Articolo 50, paragrafo 4, lettera c)

c) rispettivamente ***entro il 31 dicembre 2012*** (per il periodo ***2008-2010***) ed il ***31 dicembre 2015*** (per il periodo ***2011-2013***), una relazione di valutazione ex post.	c) rispettivamente ***nei quattro anni successivi all'entrata in vigore della Decisione (per il triennio iniziale) e nei sette anni successivi all'entrata in vigore della stessa (per il quadriennio finale),*** una relazione di valutazione ex post.

Motivazione

Confronta in proposito l'emendamento all'articolo 50, paragrafo 3.

Emendamento 54
Articolo 51, paragrafo 1, lettera c) trattino 2 bis (nuovo)

- bis) il monitoraggio della sicurezza, della protezione e del benessere delle persone rimpatriate;

Motivazione

Altro importante criterio di valutazione.

Emendamento 55
Articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il "Comitato" è composto da rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto dal rappresentante della Commissione.

Motivazione

Il diritto del Consiglio, in quanto legislatore, di delegare parzialmente le sue competenze di esecuzione alla Commissione è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia fin dal 1970 (cfr. la sentenza Koster, Causa 25/70). La sentenza della Corte ha pure stabilito che la delega dovesse precisare i principi e le condizioni del suo esercizio (ad esempio, istituzione di comitati composti da rappresentanti degli Stati membri incaricati di assistere la Commissione) ed eventualmente il principio di revoca della delega.
Tali principi sono stati inseriti nell'articolo 202 TCE. Nell'applicazione dell'articolo 202 (nella decisione di "comitatologia" 1999/468/CE) il Consiglio ha comunque "dimenticato" di riconoscere al Parlamento lo stesso diritto di revoca per gli atti decisi con procedura di codecisione.
Per potersi avvalere di tale diritto, il Parlamento dovrebbe inserirlo nella decisione iniziale che prevede la deroga delle competenze di esecuzione. Tale è lo scopo degli emendamenti all'articolo 39. Piuttosto che far riferimento agli articoli della decisione 1999/468/CE, gli emendamenti ne ripropongono il contenuto relativamente al ruolo del Consiglio e propongono analoghe prerogative per il Parlamento europeo (ivi compreso il diritto di "revoca").

Emendamento 56
Articolo 52, paragrafo 2

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima.	***soppresso***

Motivazione

Confronta la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 57
Articolo 52, paragrafo 2 bis (nuovo)

2. bis. Se la presente decisione impone regole procedurali per l'adozione di misure attuative, il rappresentante della Commissione presenta un progetto di tali misure al Comitato e al Parlamento europeo. Il Comitato si pronuncia sul progetto entro un limite di tempo che il presidente può fissare a seconda dell'urgenza della materia e che non può essere inferiore a un mese. Il parere è emesso a maggioranza secondo quanto disposto dall'articolo 205, paragrafo 2 del trattato. Durante la votazione in seno al Comitato, i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono ponderati secondo quanto disposto dal suddetto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione.

Motivazione

Confronta la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 58
Articolo 52, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del Comitato e se nel frattempo non è stata sollevata obiezione alcuna da parte della competente commissione del Parlamento europeo.

Motivazione

Confronta la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 59
Articolo 52, paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. Se le misure previste non corrispondono al parere del Comitato, oppure se non è emesso alcun parere o non è stata sollevata nessuna obiezione da parte della competente commissione del Parlamento europeo, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta sulle misure da prendere.

Motivazione

Confronta la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 60
Articolo 52, paragrafo 2 quinquies (nuovo)

2 quinquies. Se in un periodo che non può superare i tre mesi dal deferimento, la proposta non è stata respinta né dal Parlamento europeo a maggioranza dei suoi membri, né dal Consiglio deliberante a maggioranza qualificata, essa è adottata dalla Commissione. In caso contrario, la Commissione presenta una proposta emendata o una proposta legislativa sulla base del trattato.

Motivazione

Confronta la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 61
Articolo 52, paragrafo 2 sexies (nuovo)

2 sexies. Fatte salve le misure attuative già adottate, l'applicazione delle disposizioni della presente Decisione che prevedono l'adozione di norme e decisioni tecniche cessa quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente Decisione.

Motivazione

Confronta la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 62
Articolo 52 bis (nuovo)

Pubblicazione dei progetti

Gli Stati membri pubblicano ogni anno l'elenco dei progetti finanziati dal presente programma con una breve descrizione di ciascun progetto.

Motivazione

Il punto è importante per motivi di trasparenza.

Emendamento 63
Articolo 52 ter (nuovo)

Pubblicità del finanziamento

Ogni istituzione, associazione o azione che benefici di una sovvenzione a titolo del presente programma ha l'obbligo di pubblicizzare l'aiuto ricevuto dall'Unione europea. A tale scopo, la Commissione stabilisce chiari orientamenti in materia di visibilità.

Motivazione

Si dovrebbe sempre pubblicizzare l'aiuto finanziario concesso dall'Unione europea. E' in ballo infatti il principio di trasparenza oltre che un importante strumento di comunicazione sull'azione dell'Unione. La Commissione ha già elaborato un manuale di visibilità dell'UE applicabile alle azioni esterne che può servire da modello generale (http://europa.eu.int/comm/europeaid/visibility/index_en.htm) .

Emendamento 64
Articolo 54, Titolo

Entrata in vigore	Entrata in vigore ***e data di applicazione***

Motivazione

Cfr. motivazione del considerando 10.

Emendamento 65
Articolo 54, paragrafo 1

La presente decisione si applica a decorrere ***dal 1° gennaio 2008***.	La presente decisione si applica ***solo dopo l'entrata in vigore la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel loro territorio.***

Motivazione

Confronta la motivazione dell'emendamento al considerando 10.